



Comune di Colleparado
Provincia Frosinone

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

CAPO

SERVIZIO DI POLIZIA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il servizio di Polizia rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici nell'interesse generale delle colture e dell'attività agraria, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii ed opere di drenaggio a difesa del territorio, viabilità rurale e vicinale.
2. Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o destinate ad usi agricoli dallo Strumento Urbanistico comunale.

Art. 2

Organi preposti all'espletamento del servizio

1. Il servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Ufficiali.
2. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione e della Polizia Venatoria.

Art. 3

Provvedimenti di Polizia Rurale

1. Il Sindaco provvede all'emissione delle ordinanze ai sensi dei poteri a lui conferiti dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
2. Fuori da questi casi, le ordinanze in materia di polizia rurale, in attuazione della normativa statale (in primis del Codice della Strada) e regolamentare vigente sono adottate dal Servizio di Polizia Municipale.
3. I provvedimenti di cui ai due precedenti commi del presente articolo sono finalizzati alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi e pongono in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.
4. Le ordinanze, in particolare, debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti, oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

CAPO II

RISPETTO DELLA PROPRIETÀ PRIVATA DI FONDI CINTATI E DEI BENI COMUNALI

Art. 4

Ingresso in fondi altrui

1. E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari .
2. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minor danno possibile.
3. Il diritto di passaggio nei fondi altrui col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alle altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

CAPO III

DEL PASCOLO

Art. 5

Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenute ad osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico sanitarie, impartite dalle competenti autorità, nonché le disposizioni contenute nel piano di assestamento forestale comunale approvato con delibera di C.C n.16 del 15.10.2008.
2. Nel rispetto dei requisiti legge, per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito in modo da impedire che, con lo sbandamento o al fuga rechi danni ai fondi confinanti o alle strade, molestia ai passanti o intralcio al traffico. Deve essere guidato e custodito da personale capace ed in un numero sufficiente e comunque di età non inferiore a 14 anni di età.
3. Durante le ore notturne, nel trasferimento di mandrie e greggi si dovranno adottare tutte le cautele previste dal C.D.S. e dalla normativa vigente.
4. In ogni caso, il pascolo, durante le ore notturne, è permesso soltanto nei fondi chiusi dai recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà confinanti.
5. In caso di transito su pubblica via si dovrà provvedere, immediatamente dopo il passaggio, alla pulizia della sede stradale interessata.

Art. 6

Pascolo lungo le strade e in fondi privati

1. Il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, è vietato senza il preventivo permesso del Comune.

2. Per il pascolo di bestiame di qualunque specie su strade e fondi privati è necessario il permesso scritto del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi non sia presente.

Art. 7

Sanzioni per pascolo abusivo

1. Il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione è deferito, dagli organi di vigilanza, all'autorità competente e tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 8

Pascolo degli animali caprini

1. Il pascolo degli animali caprini nei boschi e nei terreni cespugliati è vietato senza la prescritta autorizzazione.
2. Il pascolo caprino sui fondi soggetti a vincolo forestale può esercitarsi esclusivamente in conformità alle prescrizioni e alle direttive emanate dalle competenti autorità.

CAPO IV

DEL SUOLO PUBBLICO, STRADE, CANALI ED ACQUE DI USO PUBBLICO

Art. 9

Strade pubbliche e pertinenze

1. E' proibito danneggiare, occupare od alterare la forma delle strade pubbliche e le loro pertinenze.
2. E' parimenti vietato il danneggiamento e l'occlusione dei traversanti stradali.
3. I fossi laterali delle strade vicinali, comunali e rurali devono essere a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei privati, ciascuno per il tratto prospiciente il terreno di sua proprietà, mantenuti puliti e, una volta all'anno o, quando occorra, anche più volte, devono essere spurgati.
4. Stesse modalità ed accorgimenti dovranno essere adottati anche in presenza di fossi principali, torrenti, fiumi, ed qualsiasi acqua pubblica.
5. E' proibito scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque reflue non pluviali di qualunque natura, salvo regolari concessioni dell'Ente proprietario della strada.
6. Non possono, altresì, essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
7. Chi ha ottenuto la predetta autorizzazione deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed in ogni caso è sempre tenuto a formare e mantenere le opere costituenti l'accesso.
8. Le diramazioni devono, per un tratto di almeno trenta metri, essere costruite con materiali di buona consistenza e sempre mantenute senza fango.
9. In corrispondenza delle predette diramazioni dovranno essere regolate le acque provenienti dalla diramazione medesima in modo che non abbiano a recare danno alla strada.
10. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi origine.

11. E' proibito impedire il libero scolo delle acque naturali nei fondi laterali e trattenere le acque che dalle strade nei terreni più bassi o modificare in genere il normale deflusso delle acque meteoriche.

Art. 10

Terreni laterali alle strade

1. E' proibito aprire canali e fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade senza apposita autorizzazione e comunque a distanza minore della profondità dei canali o scavi, partendo dal confine della strada (piede della scarpata se in rilevato, ciglio della stessa o ciglio esterno del fosso in trincea, nel caso che la strada sia munita di fosso o fossi laterali).
2. E' proibito costruire case o muri di cinta od elevare recinzioni di alcun genere lungo le strade esterne degli abitati a distanza minore di 1.50 m dal confine stradale, salvo norme diverse previste dallo Strumento Urbanistico.
3. E' pure proibito piantare alberi a distanza minore di mt. 3 dal confine stradale e siepi a distanza minore di mt. 1 dal ciglio, se di altezza fino a un metro, di mt. 3 dal ciglio se di altezza superiore.
4. E' proibito inoltre, in prospienza di strade comunali e vicinali od opere pubbliche eseguite dall'Amministrazione Comunale o Enti Pubblici, eseguire qualsiasi tipo di coltivazione a distanza inferiore di mt. 1,50 dal limite superiore della scarpata o, in assenza di quest'ultima, di mt. 1,50 dal limite interno della cunetta.
5. E' proibito, deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico passaggio, di pietre ed ogni altro materiale. I proprietari confinanti e i conduttore dei fondi sono tenuti a rimuovere da dette strade, per tutto il tratto scorrente lungo al loro proprietà, o nel fondo a loro affidato o comunque goduto ad ogni titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette laterali alle strade stesse.
6. Stesse modalità ed accorgimenti dovranno essere usati anche in presenza di fossi principali, torrenti, fiumi e qualsiasi acqua pubblica.
7. L'interramento provocato da caduta o tracimatura di terreno o materiali provenienti dai terreni superiori dovranno essere immediatamente rimossi a cura e spese del proprietario inadempiente, rieseguendo, se ritenuto necessario dai competenti uffici, la profilatura degli argini stradali e delle sponde fluviali.
8. Le lavorazioni ed arature stagionali dei terreni soprastrada dovranno terminare ad una distanza non inferiore di mt. 3 dal ciglio stradale o argine soprastante
9. Per i limiti di distanza per le costruzioni e piantagioni nella parte interna delle curve si osservano le disposizioni vigenti in materia e possono essere eseguite a condizione che consentano una sufficiente visuale, ad una distanza non inferiore a mt. 100 dal punto di inizio della curva.
10. Per ogni altra disposizione riguardante la tutela delle strade e la circolazione, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia di regolamento specifici e Codice della strada.
11. In caso di intervento sostitutivo del Comune, conseguente all'applicazione della sanzione amministrativa si procederà all'addebito degli oneri e delle spese a carico del cittadino sanzionato.

Art. 11

Siepi e pulitura del ciglio stradale

1. I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare o far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.
2. I proprietari o affittuari di immobili, terreni, o fabbricati, confinanti o prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di provvedere allo sfalcio o all'estirpamento delle erbe, alla potatura delle siepi crescenti o poste lungo la fronte del terreno o delle costruzioni dei muri di cinta, e devono essere tenuti puliti e sgombri i suddetti siti al fine di evitare eventuali pericoli per la circolazione e il degrado dello stato dei luoghi.
3. A tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti. Non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da metri 15 dall'inizio della curva. I proprietari dei terreni confinanti o prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di provvedere, periodicamente, la pulitura del ciglio stradale, a prescindere dagli eventuali interventi di ripulitura stagionale o manutenzione messi in atto da parte del Comune.
4. In caso di inottemperanza, il Sindaco con apposita ordinanza e previa diffida a procede anche in via immediata sempre con addebito delle spese e oneri necessari, a totale carico dei responsabili.

Art. 12 Lavorazione dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali e altre di uso pubblico non possono arare il loro fondo sui cigli delle strade, ma devono formare lungo di essi le regolari capezzagne, in modo da volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo, senza arrecare danno alle strade, alle siepi, ai fossi. Dette capezzagne, per regola devono avere una profondità comunque non inferiore a metri 1.50 dal limite della strada. E altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno un metro in senso parallelo alla direzione dell'aratura, dalle strade e dall'argine di fossi o canali di solo adiacenti.
2. E' fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente, le strade durante la lavorazione dei terreni.
3. E' inoltre obbligo dell'operatore agricolo, accertarsi che le macchine operatrici, o particolari di esse (ruote, aratro, rimorchi, ecc) siano pulite al momento di transito sulle strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale di qualsiasi natura (terriccio, legna, mosto, attrezzi, ecc) che possa creare pericolo per la circolazione o sporcare le strade. Qualora accidentalmente si verifici l'imbrattatura di strade o di altri luoghi pubblici, l'interessato, che ha causato il danno, dovrà provvedere all'immediata pulizia.
4. La trasgressione di tali regole comporterà per il contravventore, il pagamento della sanzione massima prevista dall'articolo 44 del presente regolamento, e la riparazione a proprie spese ed eventuale danno provocato a strade od argini.

Art. 13 Inadempienza

1. In caso di trascuratezza o di inadempienza alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13, da parte dei proprietari o di chi per essi, nel termine prefisso loro dal Comune, l'Amministrazione eseguirà d'ufficio i lavori necessari a spese dei proprietari inadempienti e le spese saranno rimosse con i privilegi fiscali, ferma restando la contravvenzione accertata dall'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 14
Atti vietati sulle strade

1. Salve le disposizioni del codice della strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:
 - a) il percorso con trattori cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce.
 - b) Su tutte le strade pubbliche è vietato gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque le strade e le sue pertinenze. E' vietato, inoltre apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni.
2. Eventuale inadempienza al presente articolo comporta la sanzione massima prevista dall'articolo 44 del presente regolamento.

Art. 15
Manutenzione di strade vicinali

1. Le strade vicinali di uso pubblico devono essere mantenute, a cura dai frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche.
2. I frontisti sono obbligati ad aprire, almeno sopra uno dei lati di esse, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Art. 16
Attraversamento di strade con condutture d'acqua ed altri servizi tecnologici a rete.

1. Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua, gas, telefono, Enel ecc. è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale e alle pertinenze.
2. Qualora l'attraversamento comporta il danneggiamento o il taglio del manto stradale, o qualsiasi altro intervento che necessita di ripristino, i lavori e le spese saranno a totale carico del titolare dell'autorizzazione, così come sarà a suo carico l'obbligo di adottare le necessarie misure di sicurezza durante i lavori.
3. L'eventuale ripristino deve essere effettuato tempestivamente al termine dei lavori.

Art. 17
Divieto di trasporto di carichi dannosi o pericolosi

1. Qualora il transito su determinate strade comunali o vicinali si presenti dannoso ai fini della conservazione in buono stato delle strade stesse, o pericoloso, è in facoltà del Comune di vietarlo del tutto o limitatamente a determinati tratti delle strade medesime, come pure di imporvi il transito in senso unico e di vietarvi la sosta per talune specie di veicoli o per tutti.
2. In questi casi, a cura dell'Ufficio tecnico comunale, vengono predisposti i prescritti segnali.

3. Analogamente può procedere il Sindaco in via d'urgenza nel caso di sopravvenuto pericolo su strade statali e provinciali attraversanti il territorio comunale, dando immediato avviso dei provvedimenti presi all'Ente proprietario della strada interessata per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza.

Art. 18
Trasporto di letame

1. Il trasporto del letame destinato alle concimaie, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche, deve avvenire per le vie meno centrali, per i tratti più brevi e nelle ore di minore densità del traffico nonché, con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.
2. Si devono usare mezzi di trasporto adatti allo scopo per evitare, in ogni caso, la dispersione del materiale.
3. Il trasporto deve essere effettuato, nel caso di attraversamento di centri abitati, nelle ore più fresche e con carri coperti da apposito telone fissato alle sponde.

CAPO V - ACQUE

Art. 19
Deflusso delle acque

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.
2. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
3. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime ed alla circolazione stradale.

Art. 20
Tutela dei corsi d'acqua

1. Ogni intervento interessante un corso d'acqua pubblica deve rispettare le normative vigenti in materia di acque pubbliche.
2. Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici e di fare opere per rendere difficoltosi i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.
3. E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva.
4. Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride e le acque nere di qualsiasi origine se non previo trattamento depuratore debitamente

autorizzato dal Comune, e sentito il parere degli organi tecnici e sanitari (Ufficio tecnico comunale, A.S.L., A.R.P.A.T.).

5. I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire l' espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corso stradale e le sue pertinenze.
6. Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi colatori pubblici, senza il permesso dell'autorità amministrativa competente; così pure lo scarico o estrazione di materiali di qualunque genere, nell'alveo dei corsi d'acqua, deve essere autorizzato dall'autorità competente.

CAPO VI - CACCIA E PESCA

Art. 21

Caccia e pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia.

CAPO VII - PREVENZIONE INCENDI

Art. 22

Accensione fuochi

1. È vietato accendere i fuochi a distanza minore di metri 100 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.
2. Il fuoco deve comunque essere acceso con l'adozione di ogni possibile cautela e precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.
3. Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché il fuoco non sia spento.
4. È vietato, in ogni caso, dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname e sostanze che rechino danno all'ambiente.
5. È tassativamente vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucciate e trasportate in luogo sicuro.
6. È vietato, in ogni caso, accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.
7. Si applicano in proposito le disposizioni previste dal T.U.L.P.S. e dal Codice Penale.

CAPO VIII - TRATTAMENTI SANITARI

Art. 23

Uso fertilizzanti

1. L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.
2. . Nel caso di somministrazione di materia fecale animale, avicola o cunicola o di altri materiali che possono dare origine a fenomeni di maleodoranza la distribuzione deve essere seguita dall'immediato interrimento, tramite appropriate lavorazioni del terreno.

CAPO IX - PIANTE E BESTIAME

Art. 24

Difesa contro le malattie delle piante

1. In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Comune, d'intesa con le Autorità competenti, impartisce disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla normativa vigente in materia di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

Art. 25

Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante

1. E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

Art. 26

Trasporto di piante e di parti di piante da zone esposte all'infestazione

1. Quando si verificano casi di malattie diffusibili o pericolose delle piante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni e gli altri comunque interessati all'azienda non possono trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione se non sono muniti di un certificato di immunità rilasciato dalla competente autorità.

Art. 27

Norme relative alla protezione delle piante

1. Per i boschi, tutti soggetti a vincolo idrogeologico, valgono le disposizioni contenute nella normativa vigente.
2. Per gli alberi sparsi ed i filari di specie di interesse forestale o ornamentale (querce, cipressi ecc.) l'abbattimento è consentito esclusivamente a seguito di rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale; la richiesta di autorizzazione dovrà contenere le motivazioni fitosanitarie o di pericolosità statica che giustifichino l'abbattimento e dovrà essere a firma di tecnico abilitato iscritto al relativo Albo professionale.

Art. 28
Collocamento di esche avvelenate

1. E' severamente vietato l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche e bocconi contenenti sostanze velenose o nocive; tale divieto si applica, altresì, a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce.

Art. 29
Raccolta di piante medicinali, aromatiche e da profumo

1. La raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo è consentita nei limiti e nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Art. 30
Divieto di distruzione delle nidiate degli uccelli

1. Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi è vietato distruggere le nidiate degli stessi.
2. E' parimenti vietato attirare uccelli in trappole artificiali o reti per impadronirsene.

Art. 31
Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, secondo la normativa vigente.
2. I proprietari e i possessori degli animali colpiti da una delle malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:
 - a) isolare gli animali ammalati;
 - b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
 - c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni dell'autorità sanitaria competente;
 - d) evitare la comunanza a mezzo di abbeveratoi e dei corsi d'acqua.
3. I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle autorità sanitarie.

Art. 32
Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o, in caso contrario, al Servizio di Polizia Municipale.
2. Egli ha diritto, da parte del proprietario, alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 33

Maltrattamento di animali

1. Il maltrattamento di animali é sanzionato in conformità alle vigente disposizioni.

Art. 34

Detenzione di animali

1. La detenzione di animali di qualunque genere, sia all'interno, che all'esterno del perimetro urbano è consentita a condizione che non rechino disturbo alle abitazioni circostanti .
2. In ogni caso gli allevamenti di qualunque natura debbono rispettare le disposizioni prescritte dalla ASL e delle altre autorità competenti al rilascio delle prescritte autorizzazioni e conformarsi, per la loro ubicazione, alle disposizioni del vigente Strumento Urbanistico comunale.
3. Nel caso di comprovata molestia derivante dalle emissioni acustiche dei cani, il proprietario o la persona responsabile dovrà, nel periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 8.00, confinare gli animali in ambiente chiuso, in modo da minimizzare l'emissione sonora o adottare sistemi di contenimento del rumore.
4. Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessuno animale bovino, equino, ovino, suino e caprino può essere lasciato senza custodia.
5. I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada. I cani non condotti al guinzaglio, quando si ritrovano in un luogo pubblico devono essere muniti di museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati, in presenza del proprietario, per la guardia del gregge e per la caccia.

Art. 35

Igiene delle stalle

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di manutenzione ed intonacate.
2. Il bestiame deve essere tenuto pulito da sterco o altro materiale.
3. È vietato tenere animali da cortile nelle stalle.

Art. 36

Pulizia dei terreni

1. In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul territorio comunale, anche ad opera di terzi, il proprietario dell'area e il titolare dei diritti reali o personali di godimento sulle stesse, sono obbligati vergola in base alle normative vigenti in materia (D.L.gs n° 22/97, art. 14) in qualunque caso a provvedere unitamente al responsabile dell'abbandono o del

- deposito, alla rimozione, all'avvio del recupero o smaltimento, nei termini previsti dalle norme in materia, nonché al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora non vi provvedano, il Sindaco dispone con apposita ordinanza le operazioni a tal fine necessarie al termine entro cui provvede, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate comprensive delle spese ed oneri accessori.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e all'ordinanza comunale n° 23/2000 sul divieto ed abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.

Art .37
Abbeveratoi

1. Gli abbeveratoi devono essere costantemente puliti. E' vietato in essi di lavare il bucato e introdurre oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio di veicoli di qualsiasi genere.

Art . 38
Discariche abusive

1. E' assolutamente vietato lo scarico e l'abbandono su terreni e fondi agricoli, alvei e scarpate di rifiuti di qualsiasi genere.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e all'ordinanza comunale n° 23/2000 sul divieto ed abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.

CAPO X

SANZIONI

Art. 39
Importo delle sanzioni

1. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento spetta, in via principale, agli ufficiali ed agenti del servizio di Polizia Municipale e della polizia giudiziaria.
2. Per le violazioni costituenti reato a norma delle vigenti leggi sarà provveduto, da parte degli agenti accertatori, alla relativa comunicazione all'A.G. secondo le modalità del vigente C.P.P.
3. Fatto salvo il principio di "specialità" di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103 ad Euro 516
4. Si applicano le norme vigenti in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione, previste dalla citata Legge n. 689/1981.
5. Oltre al pagamento della somma prevista può essere ordinata la rimessa in pristino e disposta, quando ne ricorrano gli estremi, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

6. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate a norma del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da Euro 103 ad Euro 516 .
7. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco a norma delle leggi vigenti è punito con la sanzione amministrativa da Euro 154 ad Euro 1032.
8. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, senza che sia stato presentato ricorso entro 30 gg. dalla contestazione o notifica, sarà provveduto al recupero della somma mediante l'applicazione della procedura di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 40
Proventi

1. I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune, salvo contraria disposizione di legge.

Art. 41
Altri riferimenti normativi

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni fissate dalla vigente normativa, statale, regionale e provinciale.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi dell'art. 23 dello Statuto comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia rurale contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente regolamento.

INDICE

CAPO I - SERVIZIO DI POLIZIA

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Organi preposti all'espletamento del servizio

Art. 3. Modalità di espletamento del servizio

CAPO II - DELLA PROPRIETÀ PRIVA E FONDI CINTATI

Art. 4. Ingresso in fondi altrui

CAPO III - DEL PASCOLO

Art. 5. Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

Art. 6. Pascolo lungo le strade e in fondi privati

Art. 7. Sanzioni per pascolo abusivo

Art. 8. Pascolo degli animali caprini

CAPO IV - DEL SUOLO PUBBLICO, STRADE, CANALI ED ACQUE DI USO PUBBLICO

Art. 9. Strade pubbliche e pertinenze

Art. 10. Terreni laterali alle strade

Art. 11. Siepi e pulitura del ciglio stradale

Art. 12. Lavorazione dei Terreni

Art. 13. Inadempienza

Art. 14. Atti vietati sulle strade

Art. 15. Manutenzione di strade vicinali

Art. 16. Attraversamento di strade con condutture d'acqua ed altri servizi tecnologici a rete.

Art. 17. Divieto di trasporto di carichi dannosi o pericolosi

Art. 18. Trasporto di letame

CAPO V - ACQUE

Art. 19. Deflusso delle acque

Art. 20. Tutela dei corsi d'acqua

CAPO VI - CACCIA E PESCA

Art. 21. Caccia e pesca

CAPO VII - PREVENZIONE INCENDI

Art. 22. Accensione fuochi

CAPO VIII - TRATTAMENTI SANITARI

Art. 23. Uso fertilizzanti

CAPO IX - PIANTE E BESTIAME

Art. 24. Difesa contro le malattie delle piante

Art. 25. Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante

Art. 26. Trasporto di piante e di parti di piante da zone esposte all'infestazione

Art. 27. Norme relative alla protezione delle piante

Art. 28. Collocamento di esche avvelenate

Art. 29. Raccolta di piante medicinali, aromatiche e da profumo

Art. 30. Divieto di distruzione delle nidiate degli uccelli

Art. 31. Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

Art. 32. Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Art. 33. Maltrattamento di animali

Art. 34. Detenzione di animali

Art. 35. Igiene delle stalle

Art. 36. Pulizia dei terreni

Art. 37. Abbeveratoi

Art.38. Discariche Abusive

CAPO X - SANZIONI

Art. 39. Importo delle sanzioni

Art. 40. Proventi

Art. 41. Altri riferimenti normativi

CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42. Entrata in vigore